



TRIBUNALE di POTENZA
SEZIONE CIVILE

ESECUZIONE IMMOBILIARE

49/2016

Rinvio 23 ottobre 2018

ASTE GIUDIZIARIE.it
IL C.T.U.
Geom. Vito Rocco MOLINARI

ASTE GIUDIZIARIE.it

geom. Vito Rocco MOLINARI - Via Adolfo Consolini, 52-85100 POTENZA - (3474828544 - Fax : 1782263639)
email: vitorocco.molinari@gmail.com - p.e.c.: vitorocco.molinari@geopec.it



ALLEGATI (indice)

ASTE
GIUDIZIARIE.it

1. Consulenza da pag. 01 a pag.28
2. Lotto Omogeneo pag. 15
3. Certificati dello Stato Civile (Residenza Storica – Estratto di matrimonio)
4. Verbale di sopralluogo
5. Certificato Notarile
6. Ispezione ipotecaria
7. Valori OMI Regione Basilicata – Comune di GENZANO di Lucania
8. **LOTTO 1** (*foglio 44 part. 2179/2180 Sub 4/1 – Piano 1 – 3 Cat. A/2 – Cl. 2 – vani 7*

foglio 44 – part. 2179 sub 2 – Piano T. – Cat. C/2 – Cl. 3 – mq. 24.00

Comune di Genzano di Lucania)-

- A) Atto di acquisto Unità Immobiliare
- B) Concessioni Edilizie
- C) Ortofoto
- D) Mappa Catastale d'impianto
- E) Mappa Catastale Aggiornata
- F) Planimetrie di Progetto
- G) Visure Catastali Storiche
- H) Planimetria di Catastali conforme allo Stato Attuale
- I) Elaborato Fotografico

9. Specifica delle competenze

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



RG.49/2016

ASTE
GIUDIZIARIE.it**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**ASTE
PREMESSA
GIUDIZIARIE.it

In data 03 maggio 2018, presso il Tribunale di Potenza Sezione Civile, era affidato al sottoscritto, geom. Vito Rocco MOLINARI, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza, e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Potenza al n.° 573, l'incarico di redigere la presente consulenza, disponendo che l'esperto fornisca risposta ai seguenti quesiti e si ottenga, nell'espletamento dell'incarico alle seguenti prescrizioni.

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.,

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- Se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle **iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**;
- oppure:
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivato od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione. L'esperto dovrà immediatamente segnalare al G.E. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia



conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le visure, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n.° 14) l'esperto deve acquisire il certificato di **matrimonio rilasciato** dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. **entro trenta (30) giorni dal presente giuramento**, depositando in cancelleria MODULO di controllo della documentazione in uso presso l'Ufficio.

Il modulo in questione deve essere depositato con la denominazione " CONTROLLO DOCUMENTAZIONE " e, segnatamente, l'indicazione - sia nella denominazione del " file " dell'atto trasmesso telematicamente, sia nell'intestazione dello stesso, sia infine nell'oggetto della PEC - di una delle seguenti diciture:

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE - NO ATTI AL G.E.", nel caso di esito POSITIVO del controllo sopra indicato;

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE - SI ATTI AL G.E.", nel caso di esito NEGATIVO del controllo sopra indicato.

In tale seconda ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta all'attenzione dell'esperto stimatore che in caso di esito negativo del controllo preliminare sopra indicato, l'esperto è tenuto ad acquisire preventivamente la documentazione mancante (in particolare, i certificati di stato civile ed i certificati catastali); la segnalazione " CONTROLLO DOCUMENTAZIONE - SI ATTI AL G.E. " dovrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE laddove l'integrazione della documentazione compiuta dall'esperto evidenzi una situazione diversa da quella presa in considerazione con l'atto di pignoramento (ad esempio: l'appartenenza del bene anche al coniuge in comunione legale al quale il pignoramento non sia stato notificato; l'appartenenza del bene ad uno solo degli esecutati; l'erroneità dell'idoneità dei dati catastali, ecc.).

- Il sottoscritto, in riferimento alla verifica riguardante la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., riferisce che la stessa documentazione idonea è completa.
- Il creditore procedente ha scelto il deposito della Certificazione Notarile sostitutiva (redatta dal Notaio [REDACTED]).
- I dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati sono indicati nella Certificazione Notarile sostitutiva.
- In fase di redazione della presente è stata acquisita agli atti la seguente documentazione:

➤ Estratto di matrimonio dell' **ESECUTATO** dal quale si evince che l'**ESECUTATO** (nato a [REDACTED])

CONIUGATO con la sig. [REDACTED]

[REDACTED] in comunione legale dei beni dal [REDACTED]

➤ Dalla verifica effettuata riguardante la completezza della Certificazione Ipocatastale ex art. 567 c.p.c. depositata in atti, si evince che vi è la continuità nelle trascrizioni prevista dalla legge

per il fabbricato e non per il terreno (il tutto alla luce delle dichiarazioni rese in sede di primo accesso dal ESECUTATO, confermate dalle verifiche eseguite unitamente al custode, non vi è corrispondenza tra il terreno a suo tempo acquistato dall'esecutato e quello fatto oggetto di pignoramento "diverso foglio di mappa").

- SOPRALLUOGO -

Nei giorni successivi all'incarico ricevuto, lo scrivente CTU dava inizio alle operazioni peritali mediante l'acquisizione di documentazione e dati (visure - planimetrie - mappe - conformità urbanistica e quant'altro occorrente per l'espletamento dell'incarico, il tutto per verificare, alla data odierna, la corrispondenza o meno dei dati catastali attuali con quelli riportati nell'Atto di Pignoramento) presso l'Agenzia del Territorio e Uffici Comunali di GENZANO di Lucania.

Con riferimento a quanto innanzi, il Custode Giudiziario, Avv. Michele MASCOLO, fissava inizialmente per il giorno 12/07/2018 alle ore 16.00 la data dell'accesso al compendio pignorato, tale data però era differita per motivi personali dell'ESECUTATO per giorno 30/07/2018.

Tale giorno presso il compendio immobiliare assoggettato a pignoramento sito in Genzano di Lucania (PZ) alla Via Bari n. 54/D-E, oltre al sottoscritto ed il Custode Giudiziario Avv. Michele MASCOLO era presente il sig. ESECUTATO.

Durante il sopralluogo procedeva alla valutazione della consistenza qualitativa e quantitativa degli immobili, acquisendo tutta la necessaria documentazione fotografica, e le misurazioni occorrenti.

QUESITO 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, intera proprietà, quota di 1/2, ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati) l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto (trascritto in suo favore).

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota 1/4, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$, ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati dell'identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n.º2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona, indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonomia individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra particella; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n.º 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione **del comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale, classamento, ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita, classamento, ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto o in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata documentazione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini ed i dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio via, strada, ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificatamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni in particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato, in ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Da quanto accertato si precisa che il diritto reale (quota di 1/1 dei diritti di proprietà spettanti all'esecutato in regime di comunione legale dei beni con il proprio coniuge riguardano quelli ubicati alla Via Bari, 54/D-E del comune di Genzano di Lucania) indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello riportato nell'atto di acquisto trascritto in favore dell'ESECUTATO.

I beni pignorati sono:

ABITAZIONE E LOCALE

1. Foglio 44 - Part. 2179/2180 - sub. 4/1 - Piano 1 - 3 - Cat. A/2 - CL 2 - vani 7 .
2. Foglio 44 - Part. 2179/sub.2 - Piano 1. - Cat. C/2 - CL 3 - mq. 24,00.

TERRENO

3. Foglio 46 - Part. 277 - seminativo, CL 4 - Are 7.20 - RD. Euro 1,45
RA. Euro 1,81.

vendibili sono solo i beni di cui ai punti 1 - 2 (mentre il bene di cui al punto 3 non è vendibile considerato che esso non è di proprietà dell' ESECUTATO) e consistono in:





- *Abitazione con relative pertinenze e locale deposito censito in mappa al foglio 44*

Part. 2179/2180 - sub. 4/1 - Piano 1 - 3 - Cat. A/2 - Cl.2 - vani 7 .

Part. 2179/sub.2 - Piano T. - Cat. C/2 - Cl. 3 - mq.24,00.

I dati d'identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento corrispondono pienamente con quelli attuali.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

QUESITO 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomia identificativa catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni, giardino, ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve verificare se l'immobile si doti di **attestato di prestazione energetica** (acquisendolo se esistente) stimandone - in caso di assenza - i costi per l'acquisizione.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto dell'espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corso della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira, infatti, a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione indicando con apposite didascalie a quale immobile si riferiscono, mediante la indicazione della ubicazione (comune, via, numero) e dei dati catastali.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

ABITAZIONE - DEPOSITO/GARAGE

L'immobile oggetto della presente è ubicato nel comune di GENZANO di Lucania alla Via Bari 54/D-E, in piena zona residenziale del centro abitato.

E' parte integrante di un fabbricato per civile abitazione composto di piano terra adibito a garage/deposito, primo e secondo piano abitazione, piano terzo sottotetto, tutto realizzato in struttura portante in c.a. e tamponature in laterizi regolarmente autorizzato dal Comune di Genzano di Lucania con Permesso a Costruire n.° 3 del 09 maggio 2012.

Si giunge ad esso attraverso varie Vie cittadine.

In base alla loro ubicazione e conformazione, le unità immobiliari formano un

unico lotto.

Il lotto si compone di "appartamento con annessa soffitta e deposito/garage" censito in mappa al foglio 44:

Part. 2179/2180 - sub. 4/1 - Piano 1 - 3 - Cat. A/2 - Cl.2 - vani 7 -

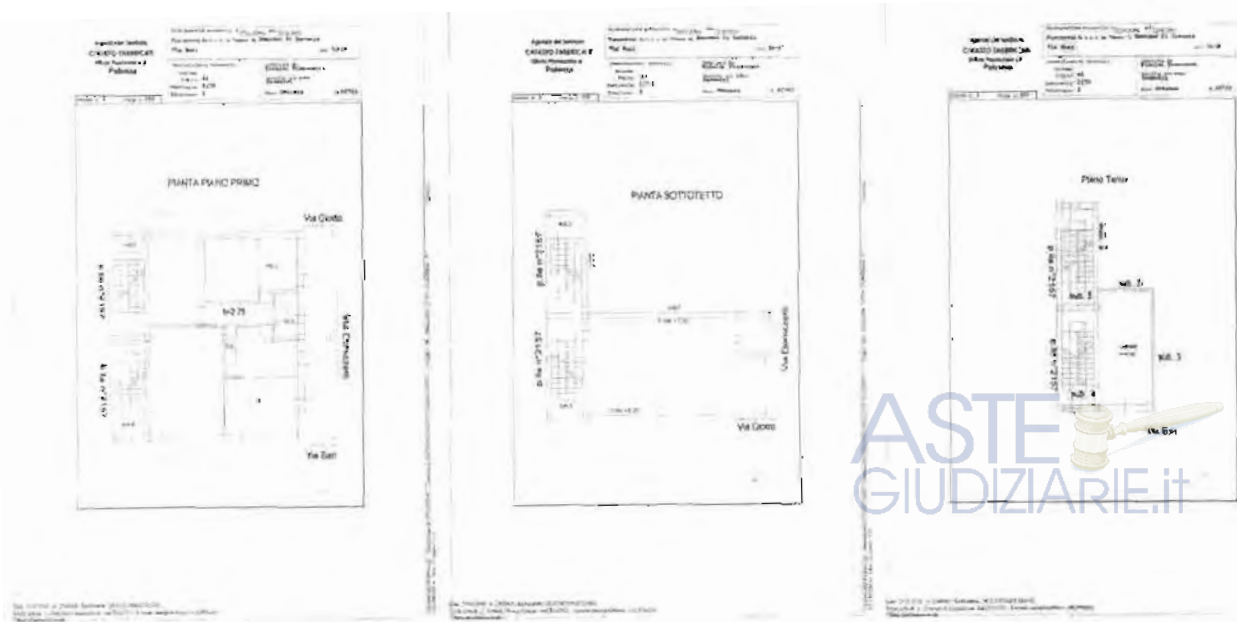
Rendita Euro 506.13.

Part. 2179/sub.2 - Piano T. - Cat. C/2 - Cl. 3 - 24 mq. - Rendita Euro 43.38.

Esso si sviluppa su più livelli comunicanti tra di loro da scala interna, così suddivisi:

Abitazione con annesso soffitta e deposito/garage ubicato al Piano Primo - Terzo e Terra del corpo di fabbrica al numero civico 54/D-E di 7 vani catastali, e mq. 24 di deposito così suddivisi

Planimetrie - Progetto - Catastale corrispondente allo stato dei luoghi



ASTE
GIUDIZIARIE.it





1. Cucina (superficie calpestabile mq. 15.70).
2. Soggiorno (superficie calpestabile mq. 31.00).
3. Disimpegno (superficie calpestabile mq. 5.20).
4. Letto 1 (superficie calpestabile mq. 18.00).
5. Letto 2 (superficie calpestabile mq. 13.00).
6. Letto 3 (superficie calpestabile mq. 10.00).
7. Bagno (superficie calpestabile mq. 8.10).
8. Bagno (superficie calpestabile mq. 3.50).
9. Ripostiglio (superficie calpestabile mq. 1.90).
10. Soffitta (superficie calpestabile mq. 30.00).

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



11. Balconi (superficie calpestabile mq. 44.50).

12. Deposito/garage (superficie calpestabile mq. 24.00).

Il tutto per una superficie complessiva calpestabile di mq. 204.90

➤ L'abitazione è fornita di tutti gli impianti di prima necessità.

Le finiture interne sono in un buono stato d'uso e manutenzione:

- Intonaco civile sulle pareti interne.
- Pavimenti in sagato di marmo o similari.
- Bagno e cucina rivestiti con piastrelle maiolicate di buona fattura.
- Infissi esterni in legno con vetro camera e persiane alla romana in metallo.
- Le bussole interne in legno e legno/vetro.
- Il portone d'ingresso tipo blindato.
- Tutte le pitture sono in stucco/spatolato.

➤ La soffitta è fornita di tutti gli impianti di prima necessità.

Le finiture interne sono in un discreto stato d'uso e manutenzione:

➤ Il deposito/garage è fornito solo di impianto elettrico e di serranda metallica al vano accesso.

Le finiture interne sono in un discreto stato d'uso e manutenzione:

- Tutti gli impianti sono conformi alle Normative Vigenti in materia di sicurezza.

Le finiture esterne e l'intero immobile si presentano in un buono stato d'uso e manutenzione.

La superficie commerciale compresa la superficie ragguagliata dei balconi, soffitta e garage è pari a mq. 139.23.

La superficie calpestabile abitabile è pari a mq. 106.40.

- Superficie non residenziale Balcone/deposito/garage mq. $98.50/3 = \text{mq. } 32.83$.
- Il calcolo delle superfici è stato eseguito in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 138/98.
- L'altezza utile interna dell'abitazione è di H.2.75
- L'altezza utile interna del garage è di H.4.50
- L'altezza utile media della soffitta è di Hm.1.25
- Esso è fornito di "Attestato di Prestazione Energetica (validità dieci anni)" redatto in data 17 dicembre 2013 dall'Architetto [REDACTED]

QUESITO 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

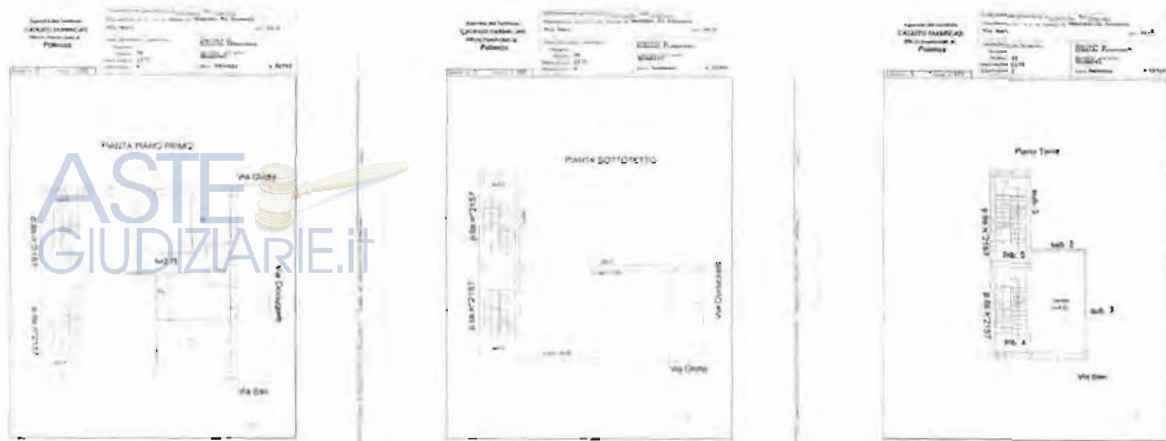
- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedente SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).
In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati nel C.F. – la p.la del terreno indentificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.
A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dall'originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);
- deve precisare l'**esatta corrispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:
 - se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per la determinazione sul prosieguo;
 - se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella corrispondenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente**.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n.° 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi *con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità*, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.



Dagli accertamenti effettuati si è constatato che i beni che compongono il lotto in oggetto sono censiti nel NCEU al foglio 44 siti alla Via Bari 54/D-E del comune di Genzano di Lucania:

Part. 2179/2180 - sub. 4/1 - Piano P - 3 - Cat. A/2 - Cl. 2 - vani 7

- Rendita Euro 506.13.

Part. 2179/sub.2 - Piano T. - Cat. C/2 - Cl. 3 - mq. 24.00 - Rendita Euro 43.38.

Da quanto innanzi si evince che l'intero fabbricato è stato realizzato sulla originaria particella di terreno, riportata nel NCT del comune di Genzano di Lucania al foglio 44, particelle 2179, ente urbano, ex particella 2151, ex particella 903, ex particella 7 di are 9.73, già particella 7 di are 34.19 e 2180, ente urbano, ex particella 2156, ex particella 942, ex particella 391 di are 14.75, ex particella 391 di are 16.18. (il tutto come meglio identificato e descritto nella Relazione Notarile che si allega alla presente).

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Alla data odierna i dati indicati nell'Atto di Pignoramento, nella nota di trascrizione e nel negozio di acquisto, corrispondono pienamente ai summenzionati risultati catastali.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

QUESITO 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n.° 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n.° _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (in sanatoria) n.° _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n.° _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene, ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo ed eccessivamente lunghe.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

LOTTO UNICO: - piena ed intera proprietà (quota di 1/1,

dell'ESECUTATO) dell'appartamento – composta da :

1. Appartamento con annessa soffitta - Piano primo e terzo.
2. Deposito/garage piano terra.

ubicato in Genzano di Lucania alla Via Bari 54/D-E in zona residenziale semiperiferica.

Si sviluppa su una superficie commerciale di mq. 139.23.

Riportato nel C.F. del Comune di Genzano di Lucania al:

- Foglio 44 - Part. 2179/2180 - sub. 4/1 - Piano 1 - 3 - Cat. A/2 - Cl.2 - vani 7 .
- Foglio 44 - Part. 2179/sub.2 - Piano T. - Cat. C/2 - Cl. 3 - mq. 24.00.

Il tutto confinante con Via Bari, Via Giotto, Via Doninzetti, salvo altri.

Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale salvo piccole variazioni interne che non comportano pregiudizi sul prosieguo della procedura.

Il tutto è stato realizzato con Comune di Genzano di Lucania con Permesso di Costruire n.° 3 del 09 maggio 2012, cui è conforme lo stato dei luoghi.

PREZZO BASE in C.T. euro 160.000,00

ASTE
GIUDIZIARIE.it



QUESITO 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere, sulla base della certificazione ipocatastale in atti alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso al **primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'**atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa, ecc.) atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli **atti di acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia in dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà, ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistono i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso **regime di comunione legale, con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizioni di sequestro conservativo; trascrizioni di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore



- degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).
- 3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.
Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).
- 4) Situazioni di comproprietà.
L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.
- 5) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.
Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufrutto sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

In riferimento a detto quesito lo scrivente condivide pienamente quanto riferito dall'

[redacted] Notaio nella propria relazione che in copia alla presente si allega e precisamente:

- Atto compravendita per Notaio dott.ssa [redacted] del 24.12.2013, trascritta il 30.12.2013 ai nn. ~~1000~~ R.G./~~1000~~ R.P., con cui i coniugi [redacted] vendevano ai coniugi, in regime di comunione legale, ESECUTATO e [redacted] i beni di cui al fg. 44 - part. 2179, sub. 4 - graffata part. 2180 - sub. 1, con annesso locale deposito in proprietà esclusiva al fg. 44, part. 2179, sub. 2.
- Atto compravendita per Notaio [redacted] del 10.05.1983, trascritta il 25.05.1983 ai nn. [redacted] R.G./~~1000~~ R.P., con cui i predetti sig. [redacted] acquistavano dai sig. [redacted] [redacted] il suolo edificatorio in Genzano di L. al C.T. fg. 44, part. 903.
- Atto permuta per Notar [redacted] del 13.04.2012, trascritta in data 16.04.2012 ai nn. ~~1000~~ R.G./~~1000~~ R.P., con i cui i predetti sig. [redacted] acquistavano da [redacted] suolo edificatorio in Genzano di L. al fg. 44, part. 2156;
- Atto compravendita per Notar ~~1000~~ del 06.09.1965, trascritta il 22.09.1965 ai nn. ~~1000~~ R.G./~~1000~~ R.P., a favore di [redacted] e contro [redacted] sul terreno in Genzano di Lucania al fg. 44, part. 391.

ASTE
GIUDIZIARIE.it



- Si precisa inoltre che la consistenza catastale degli immobili oggetti del presente procedimento corrisponde perfettamente ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.
- Esso è stato realizzato sulla originaria particella di terreno, riportata nel NCT del comune di Genzano di Lucania al foglio 44, particelle 2179, ente urbano, ex particella 2151, ex particella 903, ex particella 7 di are 9.73, già particella 7 di are 34.19 e 2180, ente urbano, ex particella 2156, ex particella 942, ex particella 391 di are 14.75, ex particella 391 di are 16.18, il tutto scaturito dai seguenti frazionamenti:

- Frazionamento del 26/05/1978 n.° 302378-
- Frazionamento del 10/05/1983 n.° 243484-
- Frazionamento del 13/03/2012 – protocollo PZ0045750 – n.° 45750.1/2012-
- Tipo mappale del 20/08/2013 – protocollo n.° PZ0125225 – n.° 125225.1/2013-

Il tutto come meglio identificato e descritto nella Relazione
Notorile che si allega alla presente.

QUESITO 6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio urbanistico, indicando:

- L'epoca di realizzazione dell'immobile;
- Gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n.° ____; concessione edilizia n.° ____; eventuali varianti; permesso di costruire n.° ____; DIA n.° ____; ecc.);
- La rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia di provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza** di provvedimenti **autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetrie catastali; ii) aerofotogrammetrie acquistabili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in **data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in **data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- o Deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n.º 2) con la planimetria di progetto;
- o Nel caso di riscontrate difformità:
 - Deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - Deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.º 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanza di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n.º 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n.º 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.º 269 del 2003 convertito in legge n.º 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificare inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n.º 47 del 1985 o dell'art. 46, comma 5 del D.P.R. n.º 380 del 2001** (già art. 17 comma 5, della legge 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

- i. artt. 31 e seguenti della legge n.° 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimate entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. art. 39 della legge n.° 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. art. 32 del D.L. n.° 269 del 2003 convertito in legge n.° 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.03.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
 - concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda in sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria d'immobili o opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i **relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di **agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole della richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c. .

In riferimento a detto quesito si riferisce quanto segue:

L'immobile è stato realizzato con Permesso a Costruire n.° 3 del 09 maggio 2012, rilasciata dal Comune di GENZANO di Lucania.

Lo stato attuale dei luoghi corrisponde alle previsioni del " Provvedimento Autorizzativo", salvo piccole variazioni che non comportano pregiudizi al proseguimento del procedimento.

In riferimento all'esistenza della dichiarazione di "agibilità", dagli accertamenti effettuati si è accertato che in data 18 dicembre 2013 è stata presentata al Comune di Genzano di Lucania richiesta di "Certificato di Agibilità".

QUESITO 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore **esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso allegato alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente il pignoramento), l'esperto verificherà se il **canone di locazione** sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alla determinazione di cui all'art. 2923, terzo comma, cod.civ..

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

In secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli oneri della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data odierna l'immobile è occupato e tenuto in uso:

- Dal "**DEBITORE ESECUTATO**" e dal proprio nucleo familiare.

QUESITO 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed **oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la **pendenza di procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa comunale**;
- acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico – artistici**;
- verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultano essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode

giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente:

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difficoltà urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n.º 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difficoltà Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n.º 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In riferimento a detto quesito, dagli accertamenti effettuati, si può affermare che gli unici vincoli che riguardano gli immobili in oggetto sono:

- *Iscrizione in data 30 dicembre 2013 ai nn. ~~20/2000~~ - ipoteca volontaria nascente da atto per Notaio ~~_____~~ di ~~_____~~ in data 24 dicembre 2013, repertorio n. ~~_____~~, a favore di ~~_____~~, con sede in ~~_____~~ contro l'ESECUTATO, ~~_____~~ gravante sui beni in Genzano di Lucania (PZ), riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Genzano di Lucania al foglio 44 particella 2179 - sub. 4, graffata particella 2180, sub. 1 - foglio 44 particella 2179 - sub. 2.*

- Iscrizione in forza di ruoli, rispettivamente del 27.02.2017 (R.G. ~~1445~~/R.P. ~~1445~~) e del 20.04.2018 (R.G. ~~1445~~/R.P. ~~1445~~), sui beni immobili pignorati in Genzano di Lucania alla Via Bari n. 54/D-E a favore di [REDACTED]

ai punti:

- c. Non vi è nessun provvedimento di assegnazione al coniuge della casa coniugale.
- d. Sugli immobili **non** insistono vincoli storico-artistico.
- e. Non vi è nessun regolamento condominiale.
- f. Non vi sono atti impositivi di servitù.

Sui beni non vi sono provvedimenti di sequestro penale.

In riferimento alla Sezione A non esistono Oneri e Vincoli che graveranno a carico dell'acquirente.

In riferimento alla Sezione B, gli Oneri e i Vincoli che saranno cancellati, o comunque regolarizzati, nel contesto della procedura, saranno quelli riportati ai punti 1 e 2.

QUESITO 9: verificare se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

In riferimento agli accertamenti effettuati i beni in oggetto non ricadono su suolo Demaniale e non vi è stato nessun provvedimento di declassamento.

QUESITO 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico o se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo di natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche, istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistono i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es. laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena

proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto). Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistono i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 legge n.° 16 del 1974 o 60 della legge n.° 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n.° 1766 del 1927 acquisendo la relativa documentazione). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

In riferimento a detto quesito non vi è nulla da riferire in quanto i beni pignorati non sono gravati da censo, livello, uso civico od altro e il diritto sul bene, da parte del debitore pignorato.

QUESITO 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiale ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

In base all'ubicazione degli immobili, accesso direttamente dalla Via Pubblica e da quanto riferito dall'ESECUTATO, non esistono spese condominiali perché non esiste condominio e non vi sono deliberate spese Straordinarie per futuri lavori straordinari da eseguire.

QUESITO 12 procedere alla valutazione dei beni

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation IVS**; **European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnonoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere all'esplicita **specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);

- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore a mq. e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo, riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato d'immobile che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n.° 6 – **siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo a base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 15% ed il 30% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- o nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- o nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- o nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- o nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- o nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Al fine di stabilire il più probabile *valore venale o di libero mercato* (*valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d'incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione*) cui possono essere compravenduti i beni in oggetto, bisogna tener conto principalmente :

“ stato di manutenzione e conservazione, vetustà, esposizione, superficie, ubicazione rispetto al centro abitato, eventuale garage o posto auto antistante e circostante ad esso, ascensore, cortile o terreno di proprietà, terrazzi - balconi, ecc.” .

Il procedimento che si dovrebbe adottare, quando un mercato è attivo e quindi sono disponibili i dati immobiliari necessari per la valutazione e quello *sintetico-comparativo*, metodo che si basa sulla comparazione con altri beni simili e perciò richiede l'acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quelli da stimare entro cui collocare il bene oggetto di stima o MCA (Market Comparison Approach).

I dati immobiliari e prezzi di riferimento devono riferirsi a beni per quanto possibili simili a quelli oggetto di valutazione, cui può essere compravenduto il bene in oggetto, ma, considerato che il mercato immobiliare degli immobili simili a quello in oggetto, in detto periodo è generalmente caratterizzato da un esiguo numero di transazioni e pertanto ad una carente disponibilità di dati da reperire su mercato immobiliare (in altri periodi, periodi in cui il mercato immobiliare locale era fiorente e vi erano più compravendite si poteva procedere alla valutazione degli stessi con detti procedimenti).

Pertanto, considerata la scarsità di compravendite immobiliari avente ad oggetto immobili simili a quello per cui è redatta la presente relazione, implica che la stima non può essere eseguita in base al criterio del valore di mercato "sintetico-comparativo o MCA" (per la scarsità di valori e dati di confronto), per la valutazione in oggetto si applicheranno i Valori OMI (Banca dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Regione Basilicata per il comune di Genzano di Lucania riferiti al secondo semestre 2017) riguardante il più probabile valore di immobili in condizioni normali, al quale vengono applicati i vari coefficienti correttivi.

Per cui avremo:

Coefficienti correttivi che tengono conto:

➤ della vetustà (immobile con età inferiore ai 10 anni) 1.00.

➤ dello stato di manutenzione e conservazione 1.10.

➤ della funzionalità e localizzazione 1.10.

ABITAZIONE con annesso soffitta e deposito/garage

- Fascia/zona: Semiperiferica
- Codice di Zona: D1
- Microzona Catastale n.° 2
- Tipologia prevalente: Abitazioni Civili
- Destinazione: Residenziale
- Stato conservativo: Ottimo
- Valore max. €/mq. 950,00

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Per il calcolo del prezzo base di vendita degli immobili in oggetto è presa in considerazione la Superficie Commerciale, per cui avremo:

- Superficie Commerciale mq. 139.23
- Valore/mq. €/mq. 950,00

Valore dell'immobile al momento della stima

mq. 139.23 x €/mq. 950,00 x 1.00 x 1.10 x 1.10 € 160.044,88

IN C.T. 160.000,00

QUESITO 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia a oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile, in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza del PROGETTO DI DIVISIONE o altrimenti esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità.

*In riferimento a detto quesito non bisogna procedere a nessuna valutazione di quota indivisa considerato che l'immobile è in piena proprietà 1/1 al "DEBITORE ESECUTATO".
NEI LIMITI DEI DIRTTI NASCENTI DALLA COMUNIONE LEGALE CON IL
CONIUGE NON DEBITORE.*

ASTE
GIUDIZIARIE.it

QUESITO 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire **SEMPRE certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale scelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere sempre verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

In riferimento a detto quesito si riferisce che il "DEBITORE ESECUTATO":

- dal 12 novembre 1984 è sempre stato residente nel comune di [REDACTED]
- dal 02 settembre 1998 a tutt'oggi è residente in [REDACTED] del comune di [REDACTED]
- In riferimento al Regime Patrimoniale, dall' Estratto per Riassunto di Matrimonio, risulta che dal giorno del matrimonio, [REDACTED] è in regime di comunione legale dei beni.

Il sottoscritto consulente tecnico, avendo completato il proprio mandato nel pieno rispetto delle regole processuali rassegna il presente elaborato peritale composto di n.° 28 pagine e di n.° 80 allegati che ne costituiscono parte integrante.

L'elaborato peritale è stato depositato in cancelleria telematicamente coerentemente alle disposizioni attuative previste.

IL C.T.U.

Geom. Vito Rocco MOLINARI
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it